

Verbale di Accordo Sindacale

Il giorno 19 Dicembre 2013 presso la sede di Obiettivo Lavoro Spa di Bologna, in via Pio La Torre, 2, si sono incontrati:

Obiettivo Lavoro - Agenzie per il Lavoro Spa sede legale in Milano, Via Palmanova, 67, in persona del suo Presidente, Dott. Alessandro Ramazza, e del Direttore Personale, Organizzazione, Sistemi, Dott.ssa Paola Barollo (di seguito anche la "Società" o "OL Spa")

e

FILCAMS - CGIL Nazionale nella persona di Sandro Pagaria e Flora Carlini,
FISASCAT - CISL Nazionale nella persona di Dario Campeotto,
UILTUCS - UIL Nazionale nella persona di Gabriele Fiorino,
(di seguito anche le "OO.SS. Nazionali")

e

la **Rappresentanza Sindacale Aziendale** dei lavoratori di Obiettivo lavoro Spa (di seguito anche le "RSA" ed, insieme alla Società e alle OO.SS. Nazionali, le "Parti").

Premesso che

- a. Nella giornata del 3 Settembre 2013 accogliendo la richiesta delle Organizzazioni Sindacali Nazionali e delle Rappresentanze Sindacali Aziendali dei lavoratori, le parti concordavano di estendere l'Accordo del 3 Settembre 2013 anche ai dipendenti delle Società del Gruppo OL, tra cui OL Spa.
- b. Nella giornata del 18 Ottobre OL Spa incontrava le OO.SS. Nazionali e la RSA dei lavoratori evidenziando una situazione economica complessiva preoccupante che tra l'altro rendeva necessari la chiusura di due filiali, il ridimensionamento del personale di altre, con un processo di riorganizzazione che comportava 130 esuberi, in quanto non si era rivelato sufficiente il processo di riorganizzazione con azioni svolte al fine di ottimizzare e di ridurre i costi di gestione della Società. Per tale ragioni OL Spa evidenziava la necessità di aprire una procedura di mobilità ai sensi e per gli effetti della Legge 223/91, artt. 4 e 24. Nel corso di tali incontri le Parti concordavano nell'adozione di una serie di strumenti volti a ridurre l'impatto della riorganizzazione a livello occupazionale e sociale e nello specifico mediante:
 - i. la collocazione in mobilità del personale mediante il solo criterio dell'adesione individuale volontaria, intesa quale non opposizione al licenziamento;
 - ii. la previsione di un Piano di Incentivi a fronte della non opposizione alla collocazione in mobilità, aperta al personale dei reparti, aree, uffici e filiali interessati dal piano di riorganizzazione e, compatibilmente alle esigenze tecniche, organizzative e produttive della Società, aperta anche al personale non afferente al piano di riorganizzazione.
- c. Con lettera del 17 Dicembre 2013, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, co. 2, L. 223/91, OL Spa ha quindi formalmente aperto la suddetta procedura di riduzione del personale relativamente a 130 esuberi su un organico di 416 (tempi indeterminati e determinati), nella quale sono state ampiamente illustrate le ragioni sottese alla necessità di riduzione del personale, tra cui:
 - i. l'inversione di un trend economico che, da Settembre 2011, ha investito nuovamente tutto il settore delle Agenzie per il Lavoro, causando una contrazione rilevante del fatturato di circa il 25% rispetto al fatturato del 2010; tale situazione economica generale ha imposto un ripensamento dell'organizzazione della Società che risulta sovradimensionata rispetto all'attuale situazione di forte calo nell'utilizzo della somministrazione in questa congiuntura economica;
 - ii. un risultato nella gestione caratteristica della somministrazione nel 2013 che, a fronte di un riposizionamento strategico di Obiettivo Lavoro sul mercato, non ha generato i volumi di crescita attesi con conseguenti costi di gestione rivelatisi elevati.



1
      

- d. Con comunicazione del 18 Dicembre 2013, OL Spa riceveva la richiesta della fissazione di un incontro, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4, co. 5., L. 223/91, che veniva concordato in data odierna, all'esito del quale le Parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni che seguono:
- la diminuzione del personale tramite strumenti non traumatici come l'esodo dei dipendenti che abbiano manifestato la volontà di non opporsi al licenziamento, a fronte dell'erogazione di quanto previsto da un apposito Piano Incentivi.

Tutto ciò premesso e considerato, le Parti hanno convenuto quanto segue:

1. PREMESSE

1.1 Le premesse sono parte integrante del presente Accordo.

2. STRUMENTI

2.1 Le Parti individuano con il presente Accordo gli strumenti di gestione delle eccedenze di personale di cui al successivo punto 2.2, alternativi a quelli dichiarati nella lettera di apertura della procedura di licenziamento collettivo di cui alle premesse, al fine di evitare impatti traumatici e salvaguardare i livelli occupazionali.

2.2 Lo strumento individuato dalle Parti è:

2.2.1 La messa in mobilità dei lavoratori, assunti a tempo indeterminato e non in prova, che abbiano espresso la non opposizione al licenziamento, quantificabili in un numero massimo di 15 unità, fatta comunque salva la facoltà della Società alla riserva di accettazione in riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e a particolari professionalità non intercambiabili.

3. PRINCIPI GENERALI ED AMBITO DI APPLICAZIONE DEGLI STRUMENTI: MESSA IN MOBILITÀ DEI LAVORATORI

3.1 Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 5, L. 223/91, le Parti individuano come unico criterio di scelta da adottare per l'individuazione dei lavoratori da inserire nella procedura di mobilità, il criterio della "non opposizione al licenziamento" manifestata dai lavoratori dipendenti della Società assunti a tempo indeterminato e non in prova; è fatta comunque salva la facoltà della Società alla riserva di accettazione in riferimento alle esigenze tecniche, organizzative e produttive e a particolari professionalità non intercambiabili.

3.2 La Società rende disponibile ai dipendenti che non si oppongano al licenziamento - così come definiti al precedente punto 3.1 - un Piano Incentivi come determinato nell'Accordo sottoscritto in data 3 Settembre 2013 dalle Parti firmatarie il presente Accordo.

3.3 La risoluzione dei rapporti di lavoro sarà comunicata singolarmente ai dipendenti che non si oppongano al licenziamento - così come definiti al precedente punto 3.1 - con reciproca rinuncia del lavoratore e della Società al preavviso contrattualmente dovuto e alla relativa indennità; nessuna causa interruttiva o sospensiva potrà incidere sulla data di risoluzione che sarà indicata nella comunicazione di risoluzione.

3.4 I singoli lavoratori che abbiano aderito volontariamente alla non opposizione al licenziamento e a cui è comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, procederanno a formalizzare la rinuncia ad impugnare il licenziamento con la sottoscrizione dell'apposito verbale di conciliazione in sede sindacale ai sensi degli artt. 2112 cod. civ. e 410 e 411 cod. proc. civ., contenente ampie rinunce delle parti ad ogni diritto e pretesa riguardante l'intercorso rapporto di lavoro e la sua risoluzione; la sottoscrizione dovrà avvenire alla prima data utile indicata dalla Società.

3.5 Fino alla data di risoluzione del rapporto di lavoro di cui al precedente punto 3.4, i dipendenti che non si oppongano al licenziamento - così come definiti al precedente punto 3.1 - procederanno con lo smaltimento completo di ferie e ROL, secondo le modalità e le

2
ee

tempistiche definite dalla Società, in relazione alle proprie esigenze tecniche, organizzative e produttive.

- 3.6 A fronte della sottoscrizione del verbale di cui al precedente punto 3.4 del presente Accordo, OL Spa procederà a riconoscere come incentivo economico definiti dalle Parti nell'Accordo sottoscritto in data 3 Settembre 2013.
- 3.7 I singoli lavoratori che abbiano aderito volontariamente alla non opposizione al licenziamento e a cui è comunicata la risoluzione del rapporto di lavoro, che fossero su sedi e filiali per cui non sono stati indicati esuberanti di personale alle rispettive Province, non avranno i requisiti per richiedere l'iscrizione alle liste di mobilità.
- 3.8 La liquidazione degli incentivi sarà effettuata al massimo entro i 60 giorni successivi alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione di cui al precedente punto 3.4.

4. CONDIZIONI DI MIGLIOR FAVORE

- 4.1 Il presente Accordo vale ad espletare la procedura di esame congiunto ai sensi della L. 223/91, art. 4, co. 5 e seguenti, che si considera pertanto formalmente conclusa con la sua sottoscrizione.
- 4.2 Il presente Accordo verrà inviato - in ossequio alle vigenti disposizioni in materia - agli Organi istituzionalmente competenti. A tal fine, le Parti dichiarano che la documentazione necessaria ai controlli ispettivi è depositata presso la sede legale della Società.
- 4.3 Le Parti si danno reciprocamente atto della espressa volontà di voler sanare ad ogni effetto di legge con la sottoscrizione del presente accordo eventuali vizi della comunicazione di apertura della procedura di riduzione del personale e ciò ai sensi dell'art. 1 comma 45 della L. 92/2012.

Letto, confermato e sottoscritto.

Bologna, 19 Dicembre 2013

Obiettivo Lavoro Spa, Alessandro Ramazza

Paola Barollo

FILCAMS - CGIL, Sandro Pagaria

Flora Carlini

FISASCAT - CISL, Dario Campeotto

UILTUCS - UIL, Gabriele Fiorino

La Rappresentanza Sindacale dei Lavoratori

